



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,**

in persona dei magistrati

1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore

2) Dr. Franco Morea - Consigliere

3) Dr. Ettore Scisci - Consigliere

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 517 del ruolo generale anno 2016,  
riservata per la decisione all'udienza del 16.1.2019,

tra

I N P S , rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria de Leonardis e Marcella Mattia, giusta  
procura notarile in atti

Appellante

e

Comune di Leporano, rappresentato e difeso dall'avv Mauro Ruffo, giusta mandato a  
margine della comparsa di costituzione

Appellato



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli avv De Leonardis e Mattia per l'appellante hanno chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, il finale rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal Comune di Leporano e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'INPS, con declaratoria che lo stesso Ente è creditore della somma di E 42.450,98 oltre accessori e condanna dell'Ente civico al pagamento della suddetta somma, oltre interessi, rivalutazione e spese del doppio grado di giudizio .

L'avv Ruffo per l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese anche di questa fase .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione datata 15.11.2016, l' INPS interponeva appello avverso la sentenza n. 1752/2016, emessa dal Tribunale di Taranto il 27.5.2016, con cui, in accoglimento della domanda subordinata proposta dal Comune di Leporano, era stato dichiarato estinto per prescrizione il credito di E 42.450,96 oltre accessori, derivante da un contratto di mutuo acceso con l' INPDAP ed ora vantato dall' INPS, che era stato anche condannato alle spese di lite .

In particolare l'appellante eccepiva che il credito derivante da mutuo, sia per la sorte capitale che per interessi corrispettivi e moratori, si prescriveva nell'ordinario termine decennale, con decorrenza dalla data prevista per il pagamento dell'ultima rata di ammortamento (31.12.1999) e non dalla data di scadenza delle singole rate, come opinato dal Giudice di prime cure, che aveva anche ritenuto applicabile agli interessi il minor termine prescrizionale quinquennale; di conseguenza, essendo stata tempestivamente e più volte interrotta la prescrizione, il Comune andava condannato al relativo pagamento, così come richiesto dall' Istituto in via riconvenzionale .



L'appellato Comune si costituiva anche in questa fase e concludeva per il rigetto dell'appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza, e vittoria di spese anche per questo grado .

La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 19.1.2019, con nomina come relatore del sottoscritto Presidente e concessione dei termini ordinari per scritti difensivi .

L'appello appare fondato e merita pertanto accoglimento, con integrale riforma dell'impugnata sentenza .

L'opinione espressa dal primo Giudice, secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto alla restituzione della sorte capitale si prescriverebbe nell'ordinario termine, ma con decorrenza dalla scadenza delle singole rate, mentre per gli interessi la prescrizione sarebbe quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ, sempre con decorrenza dalle singole rate, non trova alcun riscontro nella costante e del tutto condivisibile giurisprudenza della S.C. , secondo cui “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” ( Cass nn. 17798/2011 – 2301/2004 – 12707/2002 – 1110/1994; cfr anche lo stesso Trib. Taranto 10.9.2015 ) .

Inoltre, come pure affermato dalla Cassazione “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento . . . o a quelli moratori . . . sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art 2948 n. 4 cod civ sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti” ( Cass n. 18951/2013 – conf. Trib Bari 16.3.2007 ), sicchè sul punto la sentenza di primo grado merita integrale riforma, dovendosi qui dichiarare che nella specie è applicabile l'ordinario termine prescrizione decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 31.12.1999 .



Poiché è pacifico ed incontestato tra le parti ( e di ciò si dà atto anche in sentenza ) che l'INPDAP ha più volte interrotto la prescrizione, sollecitando il Comune di Leporano al pagamento delle rate scadute e dei relativi interessi corrispettivi e moratori con note del 31.3.1995 n. 125217 e del 19.8.1999 n. 125248, nonché, dopo la scadenza del piano di ammortamento, del 30.10.2006 n. 9691, del 9.1.2009 n. 16765 e dell'1.3.2010 n. 18555, appare evidente che il credito per sorte capitale ed interessi, scaduto in data 31.12.1999, non si è mai prescritto .

In particolare, nella citata nota contabile di "accertamento morosità" n. 18555 dell' 1.3.2010 ( all 19 nel fasc di primo grado del convenuto ) l'INPDAP quantificava il dovuto alla data del 31.12.1999 in complessivi E 42.450,98, richiedendone al Comune il pagamento, mentre nella CTU espletata in primo grado detto credito veniva quantificato alla data del 9.5.2013 in E 19.894,98 per s.c. , E 1.638,14 per indennità di mora ed E 59.808,81 per interessi moratori; nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 7.6.2011 l'Ente previdenziale chiedeva la condanna del Comune "al pagamento della complessiva somma di E 42450,98 oltre interessi e rivalutazione dei singoli ratei non versati fino al soddisfo" e tale istanza ha sostanzialmente riproposto nell'atto di appello .

In conclusione, la domanda di accertamento negativo proposta dal Comune va totalmente disattesa, mentre va accolta la domanda riconvenzionale sopra riportata, con la sola esclusione della rivalutazione monetaria, essendo dovuti unicamente gli interessi moratori maturati e maturandi sul debito di valuta derivante dal mutuo in questione .

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, comprese quella della CTU; le stesse spese, liquidate come da dispositivo in base all'attività difensiva effettivamente svolta ed al suo pregio, vanno poste a carico dell'odierno appellato .



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando e disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede, in totale riforma della sentenza n. 1752/2016 emessa dal Tribunale di Taranto in data 27.5.2016 :

1. Rigetta la domanda di accertamento negativo proposta dal Comune di Leporano e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna lo stesso Comune al pagamento in favore dell' INPS ( già INPDAP ) della somma complessiva di E 42.450,98 oltre ad interessi maturati e maturandi dalla scadenza delle singole rate di ammortamento e sino al soddisfo ;
2. Condanna l'odierno appellato al pagamento in favore dell' Ente appellante delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in E 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso di quanto eventualmente anticipato per la CTU, e per il secondo grado in E 809,93 per esborsi ed E 5.500,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CAP e RSG al 15% sui compensi stessi .

Così deciso in Taranto in data 12.4.2019, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.

Il Presidente estensore

(dott. Pietro Genoviva)

